



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA ISTITUZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL MARCHIO "QSC" – QUALITA' E SICUREZZA CONTROLLATA

TITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 Fonti normative

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 580/93.

ARTICOLO 2 Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "Legge n. 580/93" designa la Legge 29.12.1993, n. 580;
- b) "D.M. n. 37/2008" designa il D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37;
- c) "Camera di Commercio" designa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) "marchio" designa il marchio "QSC" - QUALITA' E SICUREZZA CONTROLLATA;
- e) "Elenco" designa l'elenco nel quale vengono iscritte le imprese autorizzate all'utilizzo del marchio "QSC" – QUALITA' E SICUREZZA CONTROLLATA.

TITOLO II ISTITUZIONE DEL MARCHIO "QSC" – QUALITA' E SICUREZZA CONTROLLATA

ARTICOLO 3 Istituzione del marchio

1 – Per le imprese che provvedono all'installazione, alla trasformazione all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti come definiti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 e che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, è istituito il marchio "QSC" – QUALITA' E SICUREZZA CONTROLLATA con sede presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

2 – Presso la Camera di Commercio è istituito un Elenco delle imprese autorizzate all'utilizzazione del marchio.

3 – L'istituzione del marchio di cui al comma precedente si prefigge l'obiettivo di contraddistinguere tutte quelle imprese, abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 nel settore dell'impiantistica, che assicurino al consumatore un servizio di assistenza improntato



secondo canoni di regolarità del servizio medesimo, di scrupolosità nella fornitura dello stesso, di correttezza nel rispetto degli adempimenti burocratici, ponendo inoltre l'attenzione nel fronteggiare eventuali anomalie di funzionamento che dovessero verificarsi in sede di collaudo degli impianti.

4 - L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, non deve considerarsi, in ogni caso, equipollente al riconoscimento della certificazione dei Sistemi di Qualità delle aziende, di cui alle norme UNIEN ISO serie 9000.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'iscrizione

1 - Le imprese che intendono utilizzare il Marchio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
- b) in regola con il pagamento del Diritto annuale;
- c) non devono trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004); in particolare l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- d) non devono trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell'attività, in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- e) non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- g) devono rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
- h) in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al combinato disposto del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09;
- i) avere ottenuto il riconoscimento dell'abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 4 del D.M. n. 37/2008.
- j) avere stipulato idonea polizza di assicurazione, per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro, a copertura dei danni cagionati da fatti accidentali verificatisi nell'esercizio dell'attività;



- k) avere partecipato a corsi di formazione di settore su tematiche di gestione aziendale, aggiornamento normativo, innovazione professionale, sicurezza sul lavoro, svolti anche dalle Associazioni di categoria.

2 – L'impresa richiedente, all'atto dell'iscrizione, deve rendere idonea dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, obbligandosi contestualmente a partecipare a seminari di aggiornamento promossi dalla Camera di Commercio e svolti anche attraverso le associazioni di categoria secondo il programma approvato dalla Commissione di cui all'art. 5.

TITOLO III COMMISSIONE TECNICA

ARTICOLO 5 Nomina dei membri

1 – Presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria è istituita una Commissione tecnica che provvede all'iscrizione, in un apposito elenco, delle imprese autorizzate all'utilizzazione del marchio.

2 – La Commissione è nominata dalla Giunta camerale e dura in carica tre anni; essa è composta:

- a) dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre membri scelti dalle organizzazioni di categoria in rappresentanza degli imprenditori;
- c) da due membri in rappresentanza dell'associazione dei consumatori;
- d) da un esperto in schemi di qualità dei servizi e di certificazioni sulla qualità.

3 – La Commissione nomina al suo interno un vice – presidente, con funzioni vicarie.

4 – Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Generale o da un funzionario della Camera di Commercio da lui designato.

5 - La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è da intendersi a titolo gratuito, con esclusione dei componenti provenienti da località al di fuori del territorio regionale per i quali è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

ARTICOLO 6 Presidente

1 – Il Presidente rappresenta la Commissione, dispone la convocazione della stessa, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e dirige i lavori della Commissione.

2 – Il Presidente è titolare dei poteri di organizzazione necessari al funzionamento della Commissione e vigila sulla attuazione delle deliberazioni assunte dalla medesima; a tal fine impartisce le necessarie istruzioni al segretario e tiene informati gli altri membri.



ARTICOLO 7

Funzionamento

- 1 – La Commissione ha sede presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria.
- 2 – La Commissione si riunisce tutte le volte in cui risulti necessario ai sensi del presente regolamento; la Commissione si riunisce, altresì, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando un terzo dei membri ne faccia richiesta.
- 3 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, fra i quali il presidente o il vice presidente.
- 4 - La Commissione decide a maggioranza dei membri presenti.
- 5 – Alle riunioni assiste il segretario il quale redige il verbale della riunione da cui devono risultare i membri presenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate; i verbali delle riunioni, una volta approvati dalla Commissione, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, che provvede a raccogliergli ed a conservarli.

ARTICOLO 8

Funzioni e compiti

- 1 – La Commissione assolve le seguenti funzioni e compiti:
 - a) riceve le domande delle imprese che intendono utilizzare il marchio;
 - b) svolge l'istruttoria al fine di verificare il possesso dei requisiti all'utilizzazione del marchio previa iscrizione in un apposito elenco;
 - c) prende in esame eventuali reclami della clientela e promuove il procedimento sanzionatorio e l'adozione delle sanzioni disciplinari e cautelari di cui ai successivi articoli 11 e 12;
 - d) predispone eventuali disciplinari che regolamentano i lavori da eseguire utilizzando il marchio;
 - e) può verificare a campione, direttamente ovvero avvalendosi di un perito, se i lavori eseguiti rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
 - f) provvede, ogni tre anni, alla revisione generale delle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, richiedendo alle stesse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.4;
 - g) promuove la soluzione delle controversie tra imprenditori e consumatori presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio;
 - h) istituisce il premio annuale "Qualità e sicurezza controllata".
- 2 - La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, del supporto operativo della Camera di Commercio di Reggio Calabria – Servizio 5 Osservazione economica, statistica e promozione imprenditoriale e del territorio.



TITOLO IV SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 9 Regole di comportamento

- 1 – Le imprese che utilizzano il marchio devono comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività.
- 2 – Le imprese, nell'esercizio dell'attività, devono rispettare gli eventuali disciplinari predisposti dalla Commissione.
- 3 – Le imprese che utilizzano il marchio devono effettuare i lavori previa stipula di un contratto ovvero previa fornitura di un preventivo, nel caso di lavori di modesta entità, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) descrizione del lavoro, dei materiali e del costo;
 - b) tempi di esecuzione dei lavori;
 - c) modalità di pagamento;
 - d) impegno al rispetto delle normative;
 - e) indicazione della compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza di cui all'art. 4.
- 4 – In caso di controversie con la clientela, le imprese che utilizzano il marchio devono impegnarsi a presentare al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Calabria istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia. Al procedimento di mediazione si applica il relativo regolamento approvato dalla Giunta Camerale

ARTICOLO 10 Tessera di riconoscimento

- 1 – I dipendenti che agiscano per conto delle imprese utilizzatrici del marchio devono esibire una tessera di riconoscimento a validità annuale con impresso il marchio medesimo, munita di fotografia ed indicante la ragione sociale dell'azienda.
- 2 – La tessera di cui al comma 1 è rilasciata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria; in caso di modifica, l'impresa dovrà fornire la documentazione (nominativi, mansioni e due foto tessera) degli eventuali nuovi addetti con l'obbligo di restituire la tessera scaduta.



TITOLO V PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI

ARTICOLO 11 Sanzioni Disciplinari

1 – L'impresa che si rende responsabile della violazione di disposizioni legislative e del presente regolamento, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari;

- a) Censura;
- b) Sospensione dall'elenco;
- c) Radiazione dall'elenco.

2 – La censura è irrogata dalla Commissione per trasgressioni che non costituiscono grave violazione.

3 – Nell'ipotesi di grave violazione ovvero in caso di recidiva nella fattispecie di cui al comma 2, la Commissione irroga la sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore ad un anno; in ogni caso costituisce grave violazione:

- a) l'inosservanza delle regole di comportamento di cui all'art.9;
- b) l'omesso adempimento alle richieste di informazioni e documenti formulate dalla Commissione ovvero la comunicazione a queste ultime di elementi informativi non rispondenti al vero;
- c) ogni comportamento tale da ostacolare l'esercizio dei controlli.

4 - La Commissione dispone la radiazione dall'elenco qualora l'impresa:

- a) nel periodo di sospensione inflittole, continui ad utilizzare il marchio;
- b) sia incorsa per due volte nella sanzione della sospensione.

ARTICOLO 12 Provvedimenti cautelari

1 – La Commissione può disporre in via cautelare la sospensione dall'elenco qualora il titolare dell'impresa ovvero uno dei legali rappresentanti e/o dei soci amministratori sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali di cui al Libro IV del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art.60 dello stesso codice di procedura penale per reati commessi nell'esercizio dell'attività.

2 – La Commissione può disporre, altresì, in via cautelare, la sospensione dall'elenco, per un periodo non superiore a sessanta giorni, quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni di legge, di regolamento ovvero disposizioni impartite o richieste formulate dalla Commissione medesima.



ARTICOLO 13

Procedimento sanzionatorio

- 1 – Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari è promosso dalla Commissione anche sulla base di segnalazioni circostanziate e documentate, ovvero in presenza di fatti notori; la Commissione da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 2 – La Commissione, effettuati i necessari accertamenti e valutati i fatti, contesta le infrazioni all'interessato, disponendone l'audizione ed invitandolo a presentare le proprie deduzioni scritte entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 3 – La Commissione, completata l'istruttoria, irroga la sanzione o dichiara insussistente l'infrazione, mediante provvedimento motivato da comunicare all'interessato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 4 – La Commissione segnala alla Camera di Commercio le violazioni delle disposizioni di legge e, in particolare, di quelle di cui al D.M. n. 37/2008.

ARTICOLO 14

Procedura

- 1 – Le richieste di iscrizione all'Elenco delle imprese autorizzate all'utilizzo del marchio QSC devono essere presentate alla Commissione tecnica di cui all'articolo 5.
- 2 - Le domande, redatte sull'apposito modello, devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato pdf, all'indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.
- 3 - L'invio della domanda e degli allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - a) invio tramite PEC dell'originale informatico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente dal titolare/legale rappresentante, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 4 - L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.